



COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO A SOSTEGNO
DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE
–TAGESMUTTER.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 24.02.2020

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Levico Terme riconosce, sostiene e promuove il nido familiare - servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e s.m., di seguito denominata "legge provinciale", al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il Comune di Levico Terme promuove il nido familiare - servizio Tagesmutter mediante la concessione di un sussidio corrispondente ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.

2. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Levico Terme in cui bambini fruiscono, anche al di fuori del territorio comunale, del servizio di nido familiare - Tagesmutter, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che, al compimento del terzo anno di età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento. La Giunta Comunale stabilisce con proprio provvedimento, il numero minimo e massimo mensile di ore entro il quale viene corrisposto il contributo.

3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d'infanzia, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

Art. 3

Modalità di calcolo del contributo

Allo scopo di differenziare, in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie sulla base della valutazione ICEF, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese derivanti dalla fruizione del servizio Tagesmutter, la Giunta Comunale stabilisce, con proprio provvedimento, l'entità del contributo economico che sarà determinato, fra un importo minimo e uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazioni ICEF.

2. Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore fruite. Il contributo è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia.

3. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate, il Comune si impegna ad adeguare il contributo concesso.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili

1. In riferimento ai bambini portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, Il Comune di Levico Terme nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il contributo orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di contributo

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici del Comune di Levico Terme indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'I.C.E.F del proprio nucleo familiare ottenibile a partire dal 1 luglio di ogni anno presso gli sportelli dei CAF convenzionati, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il Comune di Levico Terme provvede alla valutazione delle domande. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione delle domande sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

Art. 6

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore, al netto del contributo orario concesso del Comune di Levico Terme.

3. Ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio Il Comune di Levico Terme usufruiscano del servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente al Comune di Levico Terme copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

Art. 7

Responsabilità del Comune di Levico Terme

1. Il Comune di Levico Terme è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il Comune di Levico Terme, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale 4/2002, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del contributo.